AZIENDA FARMACEUTICA MUNICIPALIZZATA afm CREMA

CONTRATTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI ORGANISMO DI VIGILANZA MONOCRATICO

Crema, 20 marzo 2026

CONTRATTO DI INCARICO DI O.D.V./O.I.V.

CIG: BADD7923B4 **CPV 79998000-6**

TRA

Azienda Farmaceutica Municipalizzata di Crema (di seguito per brevità, "A.F.M."), Azienda Speciale costituita ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, quale ente strumentale del Comune di Crema dotata di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale, con sede in via Verdelli 5, 26013 Crema (CR), P.IVA – C.F. 01141210193 iscrizione al registro delle Imprese Cremona, nel presente Atto rappresentata da Alessandro Pisano in qualità di Direttore Generali in qualità di rappresentante legale dell'Azienda

E

Avv. Antonio Palumbo (di seguito per brevità, "professionista") – C.F. PLMNTN74H08D643C, nato a Foggia (FG), il 08.06.1974, residente a Milano (MI), Via Aldo Manuzio n. 7

PREMESSO CHE

- A.F.M. è un'Azienda Speciale strumentale ai sensi dell'art. 114 del D.lgs. 267/2000, che ha approvato il proprio modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.lgs. 231/2001, integrato con le misure di prevenzione del rischio corruttivo (Legge 190/2012) e di trasparenza (D.lgs. 33/2013), secondo le indicazioni fornite da ANAC (di seguito Modello 231);
- A.F.M. intende garantire l'efficacia del proprio Modello 231 ed ottemperare agli obblighi di cui all'art. 44 del D.lgs. 33/2013, contrastando la corruzione e favorendo il controllo da parte dei cittadini;
- A.F.M., tramite un'apposita procedura selettiva, ha individuato – vista anche la disponibilità all'assunzione dell'incarico – nell'Avv. Antonio Palumbo (C.F. PLMNTN74H08D643C) – iscritto all'Ordine degli Avvocati di Milano, professionista esperto in materia "231", con studio in Milano (MI), Via Aldo Manuzio n. 7 – l'operatore economico dotato delle capacità professionali necessarie a rivestire il ruolo di Organismo di Vigilanza monocratico (O.d.V.) con attribuzione di funzioni di Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) ex D.lgs. 231/2001, in forma monocratica;
- il Dott. Alessandro Pisano, nella propria qualità di Direttore Generale di A.F.M. e R.U.P. della suddetta procedura selettiva, ha stabilito di procedere all'affidamento dell'incarico di O.d.V./O.i.V. monocratico mediante procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D.lgs. 36/2023, con aggiudicazione in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- con provvedimento del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 16.03.2026 è stato deliberato l'affidamento dell'incarico all'Avv. Antonio Palumbo, quale esperto per lo svolgimento dell'attività

oggetto della procedura di selezione con corrispondente nomina a Organismo di Vigilanza/Organismo Indipendente di Valutazione monocratico;

- in data 13.03.2026, l'Avv. Antonio Palumbo ha accettato la nomina formalizzata con il provvedimento del Consiglio di Amministrazione sopra citato;

- con determinazione n. 21 del 18.03.2026, a seguito dell'espletamento della procedura di selezione sopra indicata, iniziata il 06.02.2026 e terminata in data 06.03.2026, l'incarico in oggetto è stato aggiudicato definitivamente all'Avv. Antonio Palumbo (C.F. PLMNTN74H08D643C) – iscritto all'Ordine degli Avvocati di Milano.

Tutto ciò premesso, le Parti come sopra costituite

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

1 Norme che regolano il contatto e criteri interpretativi

Le premesse e i documenti richiamati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Le norme di riferimento del contratto sono, in via principale:

a) **Decreto Legislativo 31.03.2025 n. 36**, di recepimento della Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici, aggiornato da: D.lgs. 209/2024; D.lgs. 25/2025; Legge 16/2025; Legge 40/2025; Legge 42/2025; D.l. 73/2025 e dalla Legge 105/2025;

b) **Decreto Legislativo 09.04.2008 n. 81**, "*Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*" e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;

c) **Legge 13.08.2010 n. 136**, "*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*";

d) **Decreto Legislativo 06.09.2011 n. 159**, "*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010 n. 136*";

e) **Legge 06.11.2012 n. 190**, "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*";

f) **Regolamento UE 697/2016**, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati; il D.lgs. 30.06.2003 n. 196, concernente il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al citato Regolamento UE 679/2016 e il D.lgs. 18.05.2018 n. 51, recante "*Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di*

sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio";

g) norme del **Codice civile**.

Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362-1371 del Codice civile e in caso di contrasto tra il contratto e il capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto. In caso di contrasto o contraddittorietà tra le disposizioni contenute nei documenti contrattuali e in quelli della procedura, prevalgono quelle inserite nel Capitolato speciale.

Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le parti sostituiscono alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni – legalmente consentite – che permettano di dare allo stesso un contenuto conforme a quello che le parti avevano originariamente voluto e assicurino un'esecuzione del contratto conforme al suo spirito e agli scopi intesi dalle parti.

Ove ricorra la necessità di interpretare clausole contrattuali si opera avendo riguardo alle finalità e ai risultati perseguiti con l'iniziativa contrattuale, considerando altresì l'applicazione dei principi previsti dal D.lgs. 36/2023. 1. In tutti i casi nei quali sia necessaria l'interpretazione delle clausole contrattuali, si procede applicando gli articoli in materia contenuti nel Codice civile (artt. 1362 e ss.).

2 Documenti che fanno parte del contratto

Sono considerati parte integrante e sostanziale del presente contratto:

1. a) Capitolato Speciale;
2. b) La Relazione Generale Illustrativa;
3. c) L'Offerta Tecnica del professionista;
4. d) L'Offerta Economica del professionista.

3 Oggetto del contratto

Il presente contratto ha ad oggetto un servizio intellettuale a supporto di A.F.M. che costituisce prestazione professionale di lavoro autonomo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2222 del Codice Civile ed esclude pertanto qualsiasi forma di lavoro subordinato.

Il Professionista si impegna ad eseguire con la massima diligenza i compiti inerenti all'incarico di Organismo di Vigilanza monocratico come previsti dalle normative vigenti ed indicati nel capitolato, che costituisce parte integrante del presente contratto ancorché materialmente non allegato. L'Organismo di

Vigilanza svolge altresì funzioni di Organismo Indipendente di Valutazione con i compiti previsti dalla normativa vigente.

Il Professionista dovrà garantire:

- ✓ La valutazione periodica dell'adeguatezza dell'analisi dei rischi e della struttura documentale del Modello 231, comprensivo anche dei regolamenti, procedure e ulteriori strumenti organizzativo-gestionali adottati da A.F.M. per la gestione del rischio;
- ✓ La vigilanza sull'efficace applicazione del Modello stesso, rilevando la coerenza o gli eventuali scostamenti tra i comportamenti attuati e quelli attesi, attraverso attività di:
  - i. Analisi dei flussi informativi inviati dalle competenti funzioni aziendali;
  - ii. Analisi delle segnalazioni di illecito pervenute attraverso i canali istituzionali attivati;
  - iii. Attività di audit dei processi a rischio;
  - iv. Audizione di esponenti aziendali;
  - v. Analisi delle attività formative svolte.
- ✓ Assumere ogni utile iniziativa per il miglioramento del modello implementato, in particolare:
  - i. Attivando adeguato reporting periodico (con cadenza almeno annuale) al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza in merito all'adeguatezza/efficace attuazione del modello;
  - ii. Segnalando la necessità di aggiornamento/revisione dei documenti (Codice Etico e di Condotta, Modello 231, regolamenti e procedure organizzative correlate) in relazione a modifiche normative; modifiche dell'assetto organizzativo e/o di governance di A.F.M.; rilevazione di criticità, violazioni o di aree di disapplicazione del modello, commissione di uno dei reati-presupposto previsti dal D.lgs. 231/2001 in violazione del Modello 231.
- ✓ Garantire una collaborazione strutturata con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ed il Presidente di A.F.M.;
- ✓ Esprimere parere obbligatorio sugli aggiornamenti del Codice Etico e di Condotta adottato da A.F.M., sia in conformità al D.lgs. 231/2001 che di quanto previsto in materia della Legge 190/2012 e dal D.P.R. 62/2012 come modificato dal D.P.R. 81/2023;
- ✓ Effettuare le attestazioni sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione ai sensi dell'art. 14, co. 4, lett. g) del D.lgs. 150/2009, come regolamentate dalle delibere annualmente approvate da ANAC;
- ✓ Garantire un minimo di 4 giornate di lavoro l'anno da svolgersi in presenza presso la sede amministrativa di A.F.M., adeguatamente verbalizzate nonché una relazione almeno semestrale sulle attività svolte e sullo stato di implementazione del Modello 231.

Lo svolgimento del servizio potrà essere garantito anche mediante strumenti di remote working, ferma restando la **richiesta di un minimo di 4 giornate di lavoro da svolgersi in presenza presso la sede amministrativa di A.F.M.**

Al professionista designato da A.F.M. potrà essere chiesto di partecipare alle sedute del Consiglio di Amministrazione:

- ✓ in cui si deliberano modifiche e/o aggiornamenti del Modello 231;
- ✓ in cui si discuete la relazione periodica dell'Organismo sull'adeguatezza ed efficace attuazione del Modello 231;
- ✓ a richiesta degli organi di A.F.M.

4 Obblighi a carico del professionista

Il professionista, nell'adempimento dell'obbligazione di erogazione del servizio di O.D.V./O.I.V., deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta ai sensi e per gli effetti dell'art. 1176 del Codice Civile, nonché prescritta dalle condizioni contrattuali e da tutti i documenti che ne formano parte integrante e sostanziale, come indicati nell'art. 2.

Il professionista è tenuto a eseguire il servizio conformemente a quanto proposto nell'Offerta Tecnica e nell'Offerta Economica, che costituiscono obblighi contrattuali. Il mancato rispetto di quanto offerto costituisce grave inadempimento contrattuale.

In attuazione di quanto previsto nei precedente art. 2, il professionista è tenuto a:

- ✓ operare in modo autonomo e indipendente, con poteri di iniziativa e controllo, per evitare conflitti di interesse e condizionamenti;
- ✓ gestire un budget proprio e raccogliere informazioni da tutte le funzioni aziendali;
- ✓ riportare ogni eventuale criticità o violazione del Modello 231 al Consiglio di Amministrazione;
- ✓ farsi carico dell'attività di carattere informativo e formativo, in collaborazione con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;
- ✓ assicurare un'adeguata conoscenza e comprensione del Modello 231;
- ✓ accertarsi dell'effettiva adeguatezza del Modello 231, fungendo altresì da vero e proprio promotore dell'azione disciplinare nei confronti dell'organo dirigente;
- ✓ esercitare i poteri di iniziativa e controllo connessi al servizio di O.D.V./O.I.V., inclusa la facoltà di chiedere ed acquisire documenti e informazioni da ogni livello e settore operativo di A.F.M.

5 Modalità di esecuzione della prestazione professionale

Il professionista si impegna ad eseguire la prestazione personalmente, senza alcun vincolo di subordinazione né obbligo di orario, in piena autonomia tecnica ed organizzativa.

Le prestazioni di cui al presente contratto non determinano rapporto di subordinazione gerarchica in quanto il prestatore non esegue ordini puntuali e specifici ma ha piena autonomia di organizzare la propria attività con le modalità più opportune, in vista ed in funzione dei compiti assegnati.

6 Obblighi a carico di A.F.M.

Gli obblighi a carico di A.F.M. includono:

- ✓ garantire all'O.D.V./O.I.V. l'accesso a tutti i documenti necessari all'espletamento delle proprie funzioni (Modello 231, regolamenti, procedure, ulteriori documenti organizzativo-gestionali, ecc.);
- ✓ supportare i compiti di controllo e monitoraggio, fornendo informazioni e mettendo in atto le procedure necessarie;
- ✓ garantire all'O.D.V./O.I.V. le prerogative necessarie per svolgere le sue funzioni in modo indipendente;
- ✓ garantire all'O.D.V./O.I.V. il pieno accesso alle strutture aziendali;
- ✓ garantire all'O.D.V./O.I.V. una presa di coscienza dell'azienda e della sua organizzazione;
- ✓ verificare che le questioni evidenziate dall'O.D.V./O.I.V. siano effettivamente risolte;
- ✓ attuare prontamente la gestione degli illeciti disciplinari eventualmente segnalati;
- ✓ partecipare agli audit programmati dall'O.D.V./O.I.V.;
- ✓ supportare la formazione ed informazione del personale;
- ✓ supportare la raccolta delle informazioni.

7 Divieto di subappalto delle attività di controllo e vigilanza

Il professionista, in considerazione della natura fiduciaria, strategica e confidenziale delle attività di Organismo di Vigilanza e di Organismo Indipendente di Valutazione ex D.lgs. 231/2001, si impegna a svolgere le prestazioni direttamente, con le proprie risorse interne.

È fatto espresso divieto di subappalto, totale o parziale, dell'incarico affidato, nonché di ricorso ad altre forme di terziarizzazione che implichino l'accesso ai dati sensibili, alla documentazione o alle procedure internte di A.F.M.

La violazione del presente divieto comporterà la risoluzione di diritto del contratto per inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

8 Durata del contratto e opzione di proroga

L'incarico ha inizio il giorno 01 aprile 2026 e si concluderà il giorno 31.03.2029.

A.F.M. si riserva l'opzione di proroga, alle medesime condizioni, per la durata pari a 24 mesi ai sensi dell'art. 120, co. 10, del D.lgs. 36/2023, fermo quanto previsto dall'art. 60 del medesimo decreto per le clausole di revisione dei prezzi.

A.F.M. esercita tale opzione informando il professionista mediante posta elettronica certificata almeno **3 mesi** prima della scadenza del presente contratto.

In conformità all'art. 120, co. 11, del D.lgs. 36/2023, in casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto, è consentito, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura, prorogare il contratto con il professionista, qualora l'interruzione delle prestazioni possa determinare una grave compromissione dell'interesse pubblico che il servizio è destinato a soddisfare. In tale ipotesi il professionista è tenuto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel presente contratto.

A.F.M. esercita tale opzione informando il professionista mediante posta elettronica certificata.

L'incarico oggetto del presente contratto è conferito ai sensi delle disposizioni del D.lgs. 36/2023 e s.m.i.

9 Compenso, trattamento fiscale e modalità di pagamento

Il compenso professionale forfettario annuale omnicomprensivo è fissato in **€ 4.500,00=**, oltre Iva 22% e Cpa 4%, al lordo delle ritenute fiscali a carico del percipiente.

Il compenso si intende remunerativo di eventuali spese di trasferta sostenute.

Il corrispettivo annuale pattuito per i servizi di cui al presente contratto sarà corrisposto con cadenza annuale posticipata. Il pagamento dovrà essere effettuato entro il **31 gennaio** di ogni anno, con riferimento all'annualità precedente, dietro emissione di documento di fatturazione elettronica.

Sulla fattura elettronica deve essere obbligatoriamente inserito il **Codice CIG: BADD7923B4** e la dicitura "**Operazione soggetta a split payment**".

Il compenso suddetto rientra ai fini del trattamento fiscale tra i redditi di lavoro autonomo: il professionista dovrà, quindi, autonomamente adempiere ai conseguenti obblighi fiscali quali la presentazione della dichiarazione e l'eventuale versamento del conguaglio alle scadenze e secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Il professionista dichiara ad ogni effetto che nella determinazione del compenso ha valutato ogni e qualsivoglia elemento che possa influire sullo stesso.

Al professionista non spetterà alcuna indennità al termine del presente contratto.

Il professionista si impegna, ai sensi dell'art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136, al rispetto della normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, assumendosi fin d'ora ogni conseguente obbligo.

Il mancato rispetto dell'art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i. comporta la nullità assoluta del contratto.

A.F.M., in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13.08.2010 n. 136 s.m.i., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi all'incaricato con pec qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge citata.

Il professionista dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli artt. 14 e 16 del D.lgs. 08.06.2001 n. 231.

I dati relativi agli estremi bancari identificativi del conto corrente dedicato dal professionista, giusta dichiarazione dallo stesso rilasciata in data 17.03.2026, nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto, sono di seguito riportati:

- IBAN: IT70H0301503200000003483657 – Banca Fineco – Filiale di Milano (MI), Piazza Durante n. 11.
- Delegato/a: nessuno.

Il professionista dovrà comunicare tempestivamente, e comunque entro e non oltre 7 giorni, qualsivoglia variazione.

10 Dotazione economica

A.F.M. garantisce all'O.D.V./O.I.V., per l'espletamento dei propri compiti, l'autonomia gestionale e l'accesso alle risorse finanziarie e strumentali adeguate alla complessità delle attività previste dal Modello di Organizzazione e Gestione ex D.lgs. 231/2001 o dal Piano della Performance.

A tal fine, viene attribuito all'O.D.V./O.I.V. un budget specifico, per l'intera durata del mandato, predeterminato in sede di approvazione del Regolamento dell'Organismo di Vigilanza, pari ad **€ 2.000,00=**, gestito in autonomia dall'Organismo stesso.

Tale dotazione è destinata a coprire i costi per:

1. l'eventuale ricorso a consulenti specialistici esterni;
2. l'acquisto di software o strumenti informatici dedicati;
3. la partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento.

L'O.D.V./O.I.V. può richiedere ulteriori risorse qualora sopravvenissero esigenze straordinarie legate a particolari rischi o indagini, che dovranno essere approvate dal Consiglio di Amministrazione, compatibilmente con le disponibilità di bilancio.

Nella relazione semestrale, l'O.D.V./O.I.V. presenterà un rendiconto dettagliato delle spese sostenute.

11 Revisione dei prezzi ex art. 60 D.lgs. 36/2023

In applicazione dell'art. 60 del D.lgs. 36/2023 e dell'Allegato II.2-bis al medesimo decreto, il presente contratto è soggetto a un meccanismo di revisione prezzi automatico e permanente, al fine di garantire il riequilibrio delle prestazioni in caso di variazioni eccezionali dei costi del servizio in oggetto.

La revisione prezzi viene attivata al verificarsi di una variazione percentuale dei costi, singoli o aggregati, superiori al 5% (cinque per cento), risultante dall'indice di rilevazione dei prezzi alla produzione dei servizi (Codice ATECO corrispondente 70.22.09 – attività professionali), individuato secondo le modalità indicate nell'Allegato II.2-bis del D.lgs. 36/2023.

L'adeguamento si applica nella misura dell'80% (ottanta per cento) della variazione rilevata, coprendo la parte eccedente la soglia del 5%, con una percentuale di alea residua a carico di A.F.M. pari al 20%.

In ogni caso, si applica l'art. 12, co. 1, dell'Allegato II.2-bis del D.lgs. 36/2023. La periodicità della verifica dell'indice identificativo è trimestrale.

La revisione opera limitatamente alle prestazioni da eseguire in corso di esecuzione, previa presentazione di istanza da parte del professionista.

Non si applica la revisione prezzi qualora la variazione sia compensata da altre variazioni in diminuzione, né in caso di rinnovo del contratto.

A.F.M. comunica a mezzo pec al professionista i nuovi prezzi revisionati da applicare alle prestazioni contrattuali da eseguire.

12 Controllo sull'esecuzione del contratto

A.F.M. ha il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine il professionista si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibili dette attività di verifica.

A.F.M. evidenzia eventuali "*non conformità*" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e il professionista è chiamato a rispondere a A.F.M., nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere per garantire il regolare adempimento delle condizioni contrattuali.

A.F.M., ove le "*non conformità*" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, ha la facoltà di risolvere il contratto.

13 Recesso

A.F.M. si riserva la facoltà di recedere in qualunque momento dal presente contratto, ai sensi dell'art. 123 del D.lgs. 36/2023, corrispondendo al professionista il compenso da determinarsi proporzionalmente al lavoro effettivamente svolto.

La volontà di recesso deve essere trasmessa al professionista, con un preavviso di 20 giorni, a mezzo pec.

In tale ipotesi il professionista ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti, calcolato secondo quanto previsto dall'art. 11 dell'Allegato II.14, e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del Codice Civile.

Dalla data di efficacia del recesso, l'incaricato dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno ad A.F.M.

A.F.M. effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni da quel momento eseguite.

14 Risoluzione del contratto

A.F.M., senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 122 del D.lgs. 36/2023 previa dichiarazione da comunicarsi al professionista tramite pec, nei seguenti casi:

a) frode, a qualsiasi titolo, da parte del professionista nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
b) ingiustificata sospensione del servizio;
c) subappalto in violazione dell'art. 19 del Capitolato e dell'art. 7 del presente contratto;
d) il non avere iniziato l'esecuzione delle attività oggetto del contratto entro 7 (sette) giorni dal termine previsto contrattualmente o richiesto da A.F.M.;
e) mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali e assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
f) riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite da A.F.M. presso il professionista, di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocumento alla qualità del servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine a A.F.M. stessa, in conformità all'art. 16 del Capitolato e all'art. 12 del presente contratto;
g) il venir meno dei requisiti tecnici posti alla base dell'affidamento dell'incarico;
h) mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy.

Il presente contratto può essere altresì risolto nelle ipotesi disciplinate dall'art. 99 del D.lgs. 36/2023.

Nel caso di risoluzione del contratto il professionista ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi degli artt. 122 e 99 del D.lgs. 36/2023, ed altresì delle somme dovute ad A.F.M. in conseguenza dell'inadempimento e per l'obbligo di risarcire l'eventuale maggior danno subito da A.F.M.

15 Clausola risolutiva espressa

Nel caso in cui A.F.M. accerti un grave inadempimento ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, ad una delle obbligazioni assunte con il presente contratto tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, la stessa formulerà la contestazione degli addebiti e contestualmente assegnerà un termine, non inferiore a quindici giorni, entro i quali il professionista potrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il professionista abbia risposto, A.F.M. ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto nonché di procedere all'esecuzione in danno; resta salvo il ogni caso il diritto di A.F.M. al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Nel caso di risoluzione del contratto il professionista ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, ed altresì delle somme dovute ad A.F.M. in conseguenza dell'inadempimento e per l'obbligo di risarcire l'eventuale maggior danno subito da A.F.M.

Analoga facoltà di recedere dal contratto è riconosciuta al professionista, limitatamente alle sole ipotesi riconducibili alla nozione di giusta causa di cui all'art. 2119 del Codice civile. In tal caso, il professionista ha diritto al pagamento delle prestazioni correttamente eseguite secondo il corrispettivo e le condizioni di contratto, ma con espressa rinuncia, formalizzata ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso, indennizzo e/o rimborso spese.

16 Clausola di forza maggiore

Per "*forza maggiore*" si intende il verificarsi di un evento o di una circostanza che impedisce temporaneamente o preclude definitivamente, a una delle parti l'adempimento, totale o parziale, di una o più obbligazioni contrattuali.

Ai fini della sussistenza della "*forza maggiore*", la parte interessata deve dimostrare che:

a) l'impedimento è fuori dal suo ragionevole controllo;
b) l'impedimento non poteva essere ragionevolmente previsto al momento della conclusione del contratto o dell'avvio dell'esecuzione della prestazione;
c) gli effetti dell'impedimento non avrebbero potuto essere evitati o superati dalla parte interessata secondo la diligenza del buon padre di famiglia.

In assenza di prova contraria, si ritengono oggettivamente soddisfatte le condizioni di cui alle precedenti lettere a) e b) all'avverarsi dei seguenti eventi:

- guerra (dichiarata o meno), ostilità, invasione, atti nemici stranieri, ampia mobilitazione militare;
- guerra civile, sommossa, ribellione e rivoluzione, instaurazione di un potere militare o usurpazione di potere, insurrezione, atti di terrorismo, sabotaggio o pirateria;
- restrizioni valutarie e commerciali, embarghi, sanzioni;

- epidemie, calamità naturali o altri eventi naturali estremi;
- esplosione, incendio, distruzione di attrezzature, interruzione prolungata dei trasporti, delle telecomunicazioni, dei sistemi informativi o dell'energia;
- perturbazioni generali del lavoro quali boicottaggio, scipero e serrata, rallentamento deliberato del ritmo di lavoro (go-slow), occupazione di fabbriche e locali.

Il professionista deve anche comprovare la condizione di cui alla lettera c) mediante invio tempestivo al DEC di idonea documentazione probatoria.

Il DEC valuta la sussistenza delle 3 (tre) condizioni di cui ai commi precedenti redigendo apposito verbale scritto in contraddittorio con il professionista, autorizzando una sospensione del contratto ovvero concordando dei rimedi alternativi, senza necessità di stipulare specifico atto aggiuntivo.

La parte che invochi con successo la presente clausola è esonerata dall'obbligo di adempiere totalmente o parzialmente alle proprie obbligazioni contrattuali, ivi compreso il rispetto dei termini, nonché da ogni responsabilità per danni per l'inadempimento dal momento in cui l'impedimento causa l'impossibilità di adempiere.

In mancanza di tempestiva comunicazione, gli effetti dell'esonero di responsabilità di cui al precedente comma, decorrono dal momento in cui la comunicazione è stata notificata all'altra parte anche per mezzo PEC.

Qualora l'effetto dell'inadempimento o dell'evento invocato sia temporaneo, le suddette conseguenze si applicheranno solo fino a quando l'inadempimento addotto preclude all'altra parte interessata l'adempimento.

Qualora la durata dell'impedimento invocata abbia l'effetto di privare sostanzialmente le parti contraenti di ciò che avevano ragionevolmente diritto di attendersi in forza del presente contratto, ciascuna parte avrà il diritto di risolvere lo stesso dandone comunicazione all'altra dopo la fissazione di un termine essenziale.

17 Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti

È vietata la cessione del presente contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, co. 1, lett. d), del D.lgs. 36/2023.

Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni dei crediti da corrispettivo di cui al presente contratto sono efficaci e opponibili a A.F.M. qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione.

Ai sensi dell'art. 120, co. 12, del D.lgs. 36/2023, si applicano le disposizioni di cui alla Legge 21.02.1991 n. 52.

Ai fini dell'opponibilità a A.F.M., in conformità all'art. 6 dell'Allegato II.14 del D.lgs. 36/2023, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate a A.F.M.

In ogni caso A.F.M., a fronte della notifica della cessione, può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto.

18 Proprietà, riservatezza e deontologia

Il lavoro svolto ed i risultati dello stesso sono di esclusiva proprietà di A.F.M.

Pertanto, il professionista non può avvalersi di detto lavoro per altri scopi né portarlo a conoscenza di altri Enti o persone o divulgarlo con pubblicazioni se non con espressa preventiva autorizzazione scritta ed indicando comunque che detto lavoro è stato svolto per conto di A.F.M.

Tutti i dati e le informazioni di carattere tecnico-amministrativo o scientifico di cui il professionista entrerà in possesso nello svolgimento dell'incarico professionale di cui trattasi dovranno considerarsi riservati; degli stessi non può farne uso sia nel proprio che nell'altrui interesse, curando e vigilando che anche gli eventuali collaboratori, dipendenti e tirocinanti mantengano lo stesso segreto professionale.

Il professionista, ai sensi dell'art. 2235 del Codice Civile, trattiene la documentazione fornitagli per il tempo strettamente necessario all'espletamento dell'incarico.

19 Danni da responsabilità civile, polizza assicurativa

Il professionista assume in proprio ogni responsabilità, per tutta la durata del presente contratto, per qualsiasi danno causato a persone o beni in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad egli riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

A fronte dell'obbligo di cui al precedente comma, il professionista ha presentato idonea polizza assicurativa di responsabilità professionale n. 380699160 stipulata con la compagnia Generali.

Il professionista risponde pure dei danni alle persone o alle cose che potrebbero derivare ad A.F.M. per il fatto del professionista stesso o del personale nell'espletamento del servizio, sollevando pertanto A.F.M. da qualsiasi controversia che al riguardo venisse mossa.

20 Norme di rinvio

Fermo restando quanto previsto dall'art. 1 del presente contratto, si precisa che:

- per la disciplina dell'esecuzione del contratto si applica il Capo II dell'Allegato II.14 del D.lgs. 36/2023, in quanto compatibile con l'oggetto dell'incarico;
- ai sensi dell'art. 33 del Capo II dell'Allegato II.14 del D.lgs. 36/2023, l'oggetto dell'appalto rientra nelle fattispecie escluse e pertanto non si dà luogo all'anticipazione del prezzo;

- per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'art. 121 del D.lgs. 36/2023;
- per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l'art. 120 del D.lgs. 36/2023.

Con riferimento alle vicende soggettive del professionista, di cui all'art. 120, co. 1, lett. d), n. 2) del D.lgs. 36/2023, A.F.M. prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge. La modificazione in parola non altera la struttura del contratto.

Il professionista è tenuto a osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

Al personale impiegato nella prestazione oggetto del presente contratto, è applicato il Contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto del contratto svolta dal professionista anche in maniera prevalente.

Il professionista si obbliga altresì ad ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

In particolare, il professionista si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.lgs. 81/2008.

Per quanto non espressamente disciplinato al presente contratto si applicano gli artt. 2222, 2229 e segg. del Codice Civile. In caso di inadempimento si applicano le disposizioni in materia di risoluzione del contratto contenute nel libro IV, titolo II, capo XIV del Codice Civile.

21 Codice di comportamento

Il professionista dichiara di conoscere in ogni sua parte per averne in precedenza preso visione e di accettare integralmente, sia la disciplina contenuta nel D.P.R. n. 62/2013 ("Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici") e s.m.i., sia il Codice Etico di A.F.M., adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 10.12.2025.

Il professionista dichiara altresì di avere contezza che gli obblighi previsti nel D.P.R. n. 62/2013 e nel Codice Etico di A.F.M. si estendono anche a sé medesimo e, quindi, lo stesso si impegna a mantenere un comportamento pienamente rispettoso degli obblighi di condotta etica ivi delineati.

A tal proposito, le Parti congiuntamente dichiarano che eventuali comportamenti elusivi o in violazione degli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. n. 62/2013 e dal Codice Etico di A.F.M., costituisce causa di risoluzione di diritto del presente contratto.

22 Clausola anticorruzione

Il professionista si impegna altresì a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione reso disponibile nella sezione "*Amministrazione Trasparente*" del sito istituzionale di A.F.M.

Il professionista, con la sottoscrizione del presente contratto, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, co. 16-ter, del D.lgs. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti di A.F.M. che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dello stessa A.F.M. nei confronti del medesimo triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.

23 Trattamento dei dati personali

Nell'ambito del trattamento dei dati personali connessi all'espletamento delle attività oggetto del presente contratto, A.F.M. opera in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, nella persona del Direttore Generale Dott. Alessandro Pisano.

Il Responsabile Protezione dei Dati (DPO) aziendali è la società ABI Servizi S.r.l., che potrà essere contattata all'indirizzo e-mail: g.bonometti@afabi.it.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE/2016/679), si informa che i dati personali richiesti sono raccolti per finalità inerenti il conferimento dell'incarico di O.D.V./O.I.V. in composizione monocratica;

L'autorizzazione al trattamento dei dati personali e professionali, nei modi e con le finalità descritte, costituisce condizioni per il conferimento dell'incarico di cui al presente contratto.

I dati giudiziari sono oggetto di trattamento ai fini della verifica dell'assenza di cause di esclusione ex art. 94 e ss. del D.lgs. 36/2023, in conformità alle previsioni di cui al richiamato decreto e al D.P.R. 445/2000.

Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza, adottando misure di sicurezza tecniche ed amministrative atte a ridurre il rischio di perdita, uso non corretto, accesso non autorizzato, divulgazione e manomissione dei dati.

I dati potranno essere oggetto di comunicazione e di diffusione a soggetti terzi, secono quanto previsto dalla normativa in materia di contratti pubblici.

Il trattamento dei dati potrà comprendere le seguenti operazioni: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, selezione, estrazione, raffronto, comunicazione, cancellazione.

A.F.M. si riserva di conservare i dati personali dell'interessato fino a quando sarà necessario o consentito alla luce delle finalità per le quali i dati sono stati ottenuti.

L'interessato dispone dei diritti specificati dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR), di seguito elencati:

- diritto alla cancellazione (art. 17 GDPR);
- diritto di limitazione al trattamento (art. 18 GDPR);
- diritto alla portabilità dei dati (art. 20 GDPR);
- diritto di opposizione (art. 21 GDPR).

L'interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo al Garante per la privacy, raggiungibile sul sito www.garanteprivacy.it.

24 Controversie, tentativo obbligatorio di conciliazione e Foro competente

Per qualsiasi controversia, disaccordo o pretesa derivante da o correlata al presente contratto, inclusa la sua validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione, le Parti si impegnano a tentare di giungere ad una soluzione bonaria e condivisa del contrasto. A tal fine, le Parti si incontreranno, entro 30 giorni dalla notifica della controversia da parte di una delle Parti all'altra, per ricercare una soluzione amichevole. Nel caso in cui non si riuscisse ad addivenire ad una soluzione transattiva/conciliativa entro 20 giorni da tale incontro, le Parti potranno procedere con le vie legali.

Tutte le controversie derivanti dall'interpretazione e dall'esecuzione del presente contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento di un accordo transattivo/conciliativo stragiudiziale, saranno deferite alla cognizione della competente Autorità Giurisdizionale Ordinaria, con l'esclusione espressa di qualsiasi devoluzione al giudizio arbitrale.

Il Foro competente in via esclusiva è sin d'ora individuato nel Tribunale di Cremona.

25 Domicilio eletto delle parti

Per tutti gli effetti amministrativi del presente contratto, A.F.M. elegge il proprio domicilio nella sede amministrativa in 26013 Crema (CR), Via Verdelli n. 5, ove è convenuto che possono essere alla stessa notificati tutti gli atti di qualsiasi natura inerenti al presente contratto.

Per gli stessi effetti, A.F.M. elegge il proprio domicilio digitale al seguente indirizzo istituzionale Pec: crema@assofarm.postecert.it e, per conoscenza, al seguente indirizzo di posta elettronica ordinaria: info@farmaciecomunalicrema.it.

L'Avv. Antonio Palumbo, da parte sua, elegge il proprio domicilio nello studio in 20124 Milano (MI), Via Aldo Manuzio n. 7, ove è convenuto che possono allo stesso essere notificati tutti gli atti di qualsiasi natura inerenti al presente contratto.

Per gli stessi effetti, l'Avv. Antonio Palumbo elegge il proprio domicilio digitale al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: avv.a.palumbo@milano.pecavvocati.it e, per conoscenza, al seguente indirizzo di posta elettronica ordinaria: avv.palumbo@studiolegalepalumbo.it.

26 Allegati

1. Capitolato Speciale;
2. Relazione Generale Illustrativa;
3. Offerta Tecnica del professionista;
4. Offerta Economica del professionista.

Crema/Milano, li 23 marzo 2026

Avv. Antonio Palumbo
STUDIO LEGALE PALUMBO MILANO
ANTONIO PALUMBO
23.03.2026 10:13:09
GMT+01:00

A.F.M.
Pisano Alessandro
Firmato digitalmente da: Alessandro Pisano
Luogo: Crema
Data: 23/03/2026 09:40:56

Il sottoscritto Avv. Antonio Palumbo dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice civile, l'Avv. Antonio Palumbo dichiara di accettare tutte le condizioni ed i patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole. In particolare, dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

Art. 15 (Clasuola risolutiva espressa), Art. 16 (Clausola di forza maggiore), Art. 17 (Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti), Art. 18 (Proprietà, riservatezza e deontologia), Art. 19 (Danni da responsabilità civile, polizza assicurativa), Art. 21 (Codice di comportamento), Art. 22 (Clausola anticorruzione), Art. 24 (Controversie, tentativo obbligatorio di conciliazione e Foro competente).

Avv. Antonio Palumbo
STUDIO LEGALE PALUMBO MILANO
ANTONIO PALUMBO
23.03.2026 10:13:09
GMT+01:00

Sommario

1 Norme che regolano il contatto e criteri interpretativi 2
2 Documenti che fanno parte del contratto 3
3 Oggetto del contratto 3
4 Obblighi a carico del professionista 5
5 Modalità di esecuzione della prestazione professionale 5
6 Obblighi a carico di A.F.M. 6
7 Divieto di subappalto delle attività di controllo e vigilanza 6
8 Durata del contratto e opzione di proroga 6
9 Compenso, trattamento fiscale e modalità di pagamento 7
10 Dotazione economica 8
11 Revisione dei prezzi ex art. 60 D.lgs. 36/2023 9
12 Controllo sull'esecuzione del contratto 9
13 Recesso 9
14 Risoluzione del contratto 10
15 Clausola risolutiva espressa 10
16 Clausola di forza maggiore 11
17 Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti 12
18 Proprietà, riservatezza e deontologia 13
19 Danni da responsabilità civile, polizza assicurativa 13
20 Norme di rinvio 13
21 Codice di comportamento 14
22 Clausola anticorruzione 15
23 Trattamento dei dati personali 15
24 Controversie, tentativo obbligatorio di conciliazione e Foro competente 16
25 Domicilio eletto delle parti 16
26 Allegati 17